



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 dicembre 2025 n.149

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 71, comma 1 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 25 novembre 2025;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125 - LEGGE DI RIFORMA IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE - E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della Legge 29 luglio 2014 n.125)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 2 della Legge 29 luglio 2014 n.125 è introdotto il seguente comma 4 *bis*:
“4 *bis*. I requisiti per l'individuazione dei soggetti terzi e le procedure di selezione per la stipulazione degli accordi di cui al comma 4 sono specificati in apposito regolamento adottato dall'Autorità e previa presa d'atto dello stesso da parte del Congresso di Stato.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 della Legge n.125/2014)

1. Il comma 3, dell'articolo 3 della Legge n.125/2014 è così modificato:
“3. Con particolare riferimento al settore aeronautico, organo consultivo dell'Autorità è il Comitato Tecnico Scientifico.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 4 della Legge n.125/2014)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 4 della Legge n.125/2014, sono introdotti i seguenti commi 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater*:
“3 *bis*. L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità è inoltre precluso:
 - a) agli amministratori e ai membri dell'organo esecutivo di società, fondazioni o associazioni di diritto privato sottoposti alla vigilanza dell'Autorità;
 - b) ai soci di società di diritto privato sottoposte alla vigilanza dell'Autorità;
 - c) al coniuge ed ai parenti e affini entro il quarto grado dei soggetti indicati ai punti a) e b);

d) agli altri soggetti che hanno interessi in conflitto con le funzioni attribuite dalla presente legge all'Autorità.

3 *ter*. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità, altresì, coloro che:

- a) siano "Soggetto inidoneo" ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- b) siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da meno di cinque anni;
- c) per il settore aviazione, siano stati destinatari, in qualità di detentori di licenze del personale di volo, di provvedimenti interdittivi o sanzionatori emessi da un'autorità o organo di controllo per l'aviazione civile, sammarinese o estero, negli ultimi cinque anni.

3 *quater*. Il verificarsi di una situazione di incompatibilità di cui ai commi 3 *bis* e 3 *ter* in capo ad un componente del Consiglio di Amministrazione ne determina la decadenza immediata dalla carica; in tal caso, l'organo competente alla nomina del componente divenuto incompatibile provvede alla sua sostituzione che perdura fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 della Legge n.125/2014)

1. Il comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.125/2014 è così modificato:

“1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, o nel caso di impedimento di questo dal Vice Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale ed al Direttore Generale, almeno cinque giorni prima, tramite mezzi, anche telematici, che ne garantiscano la ricezione. In caso di convocazione d'urgenza è considerato sufficiente il preavviso di un giorno; in caso di urgenza si possono effettuare le sedute anche con collegamento da remoto ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche – Legge sulle società.”.

2. I commi 8, 9 e 10, dell'articolo 5 della Legge n.125/2014 sono così modificati:

“8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione e le comunicazioni di eventuali deliberazioni devono risultare da apposito verbale redatto in corso di seduta e per la cui stesura è delegato il segretario verbalizzante, nominato con delibera dal Consiglio di Amministrazione tra i dipendenti dell'Autorità, o, in caso di assenza, un altro dipendente dell'Autorità all'uopo nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dal Vice Presidente e dal segretario verbalizzante o altro dipendente delegato per la stesura.

9. Le Delibere del Consiglio di Amministrazione sono redatte e sottoscritte dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dal Vicepresidente.

10. I verbali e le relative delibere, muniti della firma del Presidente, fanno prova in giudizio, dinnanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa nonché di fronte ai terzi.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 6 della Legge n.125/2014)

1. La lettera g), del comma 1, dell'articolo 6 della Legge n.125/2014 è così modificata:

“g) delibera l'adozione delle tariffe per i servizi offerti, su proposta del Direttore Generale. Le tariffe divengono efficaci a seguito di presa d'atto del Congresso di Stato;”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 8 della Legge n.125/2014)

1. La lettera t), del comma 7, dell'articolo 8 della Legge n.125/2014 è così modificata:

“t) in caso di urgenza, concede eventuali esenzioni motivate ai regolamenti interni adottati;”.

Art. 7

(Modifica dell'articolo 10 della Legge n.125/2014)

1. Il comma 4, dell'articolo 10 della Legge n.125/2014 è così modificato:

“4. La seduta del Comitato si può tenere anche in video conferenza, con registrazione della seduta approvata da tutti i partecipanti;”.

2. Dopo la lettera d), del comma 8, dell'articolo 10 della Legge n.125/2014, sono aggiunte le seguenti lettere d *bis*) ed d *ter*):

“d *bis*) l'esperto legale dell'Autorità;

d *ter*) ogni altro funzionario dell'Autorità quando necessario;”.

Art. 8

(Modifiche della rubrica dell'articolo 11 della Legge n.125/2014)

1. La rubrica dell'articolo 11 è così modificata:

“Art. 11

(Personale e collaboratori dell'Autorità)”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 13 della Legge n.125/2014)

1. Dopo la lettera m), del comma 1, dell'articolo 13 della Legge n.125/2014 sono aggiunte le seguenti lettere m *bis*) e m *ter*):

“m *bis*) Sicurezza aerea: combinazione di misure e risorse umane e materiali volte a proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettono a rischio la sicurezza;

m *ter*) Sicurezza volo: insieme coerente di attività ed azioni tese allo sviluppo della sicurezza del volo, in termini di tutela dell'incolumità delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni aeronautiche in senso lato, connotazione essenziale dell'attività di governo del sistema nazionale di aviazione civile.”.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 14 della Legge n.125/2014)

1. La lettera m), comma 1, dell'articolo 14 della Legge n.125/2014 è così modificata:

“m) attiva per quanto di competenza le procedure d'inchiesta inerenti ai sinistri aeronautici;”.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 16 della Legge n.125/2014)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 16 della Legge n.125/2014 è introdotto il seguente comma 1 *bis*:

“1 *bis*. Con particolare riferimento al settore aeronautico, i contratti e le prestazioni di cui al comma 1 si intendono esclusi per aeromobili che siano basati al di fuori del territorio nazionale ed al di fuori di Stati con i quali la Repubblica di San Marino ha accordi di basamento di aeromobili.”.

Art. 12

(Modifica dell'articolo 17 della Legge n.125/2014)

1. Il comma 1, dell'articolo 17 della Legge n.125/2014 è così modificato:

“1. Il Direttore Generale dell'Autorità, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ha facoltà di scambiare e rilasciare informazioni di pubblico dominio o, comunque, non soggette a riservatezza, in via diretta quando richieste a ovvero da omologhe Autorità di settore estere. Per tutti gli altri casi deve interpellare o essere interpellato dagli uffici ed Autorità di competenza della Repubblica di San Marino.”.

Art. 13

(Modifica dell'articolo 21-ter della Legge n.125/2014)

1. Il comma 1, dell'articolo 21-ter della Legge n.125/2014 è così modificato:

“1. Tutta la documentazione richiesta dall'Autorità nello svolgimento delle sue funzioni, e secondo i regolamenti di settore, può essere presentata in copia semplice e dev'essere sottoscritta con nome e cognome completi di firma.”.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 22 della Legge n.125/2014)

1. Il comma 1, dell'articolo 22 della Legge n.125/2014 è così modificato:

“1. Il Direttore Generale emana direttive e regolamenti tecnici operativi specifici ai sensi delle disposizioni della presente legge.”.

Art. 15

(Modifica dell'articolo 27 della Legge n.125/2014)

1. Dopo la lettera c) del comma 1, dell'articolo 27 della Legge n.125/2014, è introdotta la seguente lettera c bis):

“c bis) sicurezza.”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 38 della Legge n.125/2014)

1. La lettera c), del comma 3, dell'articolo 38 della Legge n.125/2014 è così modificata: “c) sia di proprietà di:

1) Ecc.ma Camera;
2) persona fisica residente nella Repubblica di San Marino;
3) persona giuridica avente sede nella Repubblica di San Marino;
4) persona fisica o giuridica non residente nella repubblica di San Marino che abbia eletto e mantenuto domicilio presso un rappresentante residente o legalmente costituito nella Repubblica di San Marino responsabile per la comunicazione diretta e le notifiche con l'Autorità;”.

2. Il comma 6, dell'articolo 38 della Legge n.125/2014 è così modificato:

“6. Il certificato di registrazione dell'aeromobile ne attesta la proprietà o, in caso di richiesta specifica, il nominativo dell'esercente.”.

Art. 17

(Introduzione dell'articolo 38-quater della Legge n.125/2014)

1. Dopo l'articolo 38-ter della Legge n.125/2014 è inserito il seguente articolo 38-quater:

“Art. 38-quater
(Richiesta di cancellazione di aeromobile)

1. L’Autorità procede alla cancellazione dell’aeromobile dal Registro su richiesta del proprietario, ai fini dell’exportazione all’estero.
2. L’Autorità autorizza e rilascia il certificato di cancellazione purché non vi siano trascrizioni di sequestri o di pignoramenti, iscrizione di ipoteche o altri diritti di terzi.
3. L’Autorità dispone, inoltre, la cancellazione dell’aeromobile dal Registro:
 - a) quando vengono meno in capo al proprietario i requisiti di cui all’articolo 38 e gli stessi non vengano ripristinati entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla notifica di diffida inviata dall’Autorità al proprietario;
 - b) in caso di vendita giudiziale dell’aeromobile a San Marino o all’estero; in tal caso l’aggiudicatario deve depositare domanda di cancellazione allegando l’originale o copia autentica del provvedimento di aggiudicazione;
 - c) in caso di demolizione dell’aeromobile; in tal caso il proprietario deve presentare domanda di cancellazione allegando certificato di demolizione rilasciato da ente abilitato dall’Autorità;
 - d) in caso di denunciata perdita dell’aeromobile; in tal caso l’aeromobile si presume perito quando non se ne abbiano notizie per un periodo di tempo superiore a novanta giorni a seguito di formale denuncia effettuata presso gli uffici preposti.”.

Art. 18
(Modifica dell’articolo 52 della Legge n.125/2014)

1. Il comma 1, dell’articolo 52 della Legge n.125/2014 è così modificato:
 - “1. Un aeromobile non può volare se non dispone di adeguata copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 19
(Modifica dell’articolo 59 della Legge n.125/2014)

1. L’alinea del comma 4, dell’articolo 59 della Legge n.125/2014 è così sostituita:
 - “4. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00) il comandante dell’aeromobile che:”.
2. L’alinea del comma 5, dell’articolo 59 della Legge 29 luglio n.125/2014 è così sostituita:
 - “5. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 (diecimila/00) a euro 30.000,00 (trentamila/00) l’operatore che:”.
3. L’alinea del comma 6, dell’articolo 59 della Legge n.125/2014 è così sostituita:
 - “6. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) chiunque:”.
4. Il periodo successivo alla lettera g) dell’elenco del comma 6, dell’articolo 59 della Legge n.125/2014 è sostituito dal seguente:

“Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni altra inosservanza alle disposizioni di cui alla presente legge, regolamenti, direttive è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00). Nel caso in cui l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dal Direttore Generale al fine di tutelare interessi pubblici di rilievo internazionale, la sanzione amministrativa è raddoppiata.”.
5. Il comma 7, dell’articolo 59 della Legge n.125/2014 è così sostituito:
 - “7. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 (quindicimila/00) a euro 40.000,00 (quarantamila/00) l’operatore che effettui voli commerciali dietro compenso senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni.”.

6. L'alinea del comma 8, dell'articolo 59 della Legge n.125/2014 è così sostituita:
“8. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 30.000,00 (trentamila/00) l'operatore commerciale che:”.
7. Il comma 8 *bis*, dell'articolo 59 della Legge n.125/2014 è così sostituito:
“8 *bis*. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 15.000,00 (quindicimila/00) chiunque non provveda al deposito presso l'Autorità della richiesta documentazione amministrativa, tecnica o legale entro il termine indicato dal Direttore Generale.”.

Art. 20
(*Abrogazione*)

1. È abrogato il Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.128.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 dicembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi